



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n. 1531/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Interventi a favore dei minorati della parola e dell'udito e misure di sostegno a favore delle sezioni provinciali dell'ente nazionale sordomuti".**  
(Reg. Gen. n. 236)

Ad iniziativa dei Consiglieri del Gruppo Rifondazione Comunista: Antonella Cammardella,  
Vito Nocera e Gerardo Rosania.  
Depositata in data 15 febbraio 2007.

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione consiliare per l'esame;**  
**II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 6 marzo 2007

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

**VIII LEGISLATURA**


---

**PROPOSTA DI LEGGE**

***INTERVENTI A FAVORE DEI MINORATI DELLA PAROLA E DELL'UDITO E  
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE SEZIONI PROVINCIALI  
DELL'ENTE NAZIONALE DEI SORDOMUTI.***

***Ad iniziativa dei Consiglieri del Gruppo Rifondazione Comunista:  
Antonella Cammardella, Vito Nocera, Gerardo Rosania***

***Reg. Gen. n. 236***



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE**

Con la presente legge la Regione Campania, al fine di promuovere la completa integrazione dei minorati della parola e dell'udito, intende favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.), riconosciuta con D.P.R. del 31 Marzo 1979, la quale tra i vari compiti statuari ha quello di rappresentare e tutelare le persone portatrici di questo grave handicap.

A tale scopo la Regione Campania concede un contributo annuale all'Ente Nazionale Sordomuti sulla base delle previsioni di funzionamento volte a superare ogni forma di discriminazione, disadattamento ed emarginazione sociale.

L'articolo 4 elenca i vari interventi per i quali è possibile erogare i contributi previsti dalla presente legge.

Tali interventi, rifacendosi a quei principi basilari di tutela della dignità umana, hanno lo scopo di rimuovere situazioni di bisogno e disagio socio-economico, di stimolare l'inserimento delle persone nel proprio ambiente familiare, nonché di garantire prestazioni qualificate ed interventi professionali.

L'articolo 6 promuove l'inserimento lavorativo dei soggetti sordomuti, riconoscendo carattere prioritario ai corsi di formazione professionale volti a favorire maggiori iniziative dirette presso i luoghi di lavoro.

L'articolo 7 statuisce che la Regione Campania, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con l'Ente Nazionale Sordomuti; quest'ultimo potrà esprimere pareri e proposte per il superamento di ogni tipo di esclusione dei soggetti disabili dalla vita sociale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**  
**Finalità**


1. La regione Campania, nell'ambito della programmazione generale, allo scopo di promuovere e concorrere al pieno sviluppo e alla completa integrazione dei minorati dell'udito e della parola, riconosce l'ente nazionale sordomuti - Legge 21.08.1950, n. 698 - in considerazione del suo elevato rilievo sociale, nonché dei suoi compiti di rappresentanza e di tutela dei minorati della parola e dell'udito, quale partner per la realizzazione di interventi volti a superare forme di discriminazione ed emarginazione sociale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Promozione e sviluppo delle iniziative atte all'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei sordomuti.




*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3**


## **Principi di interventi**

1. La presente legge è ispirata ai seguenti principi:
  - a) rispetto della persona umana e della sua dignità;
  - b) rispetto della famiglia e del suo ruolo anche nelle sue espressioni e forme stabili di convivenza di fatto;
  - c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio socio-economico di natura personale, familiare e collettivo;
  - d) permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale di elezione;
  - e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione, discriminazione e disadattamento sociale;
  - f) soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze psicologiche, affettive, familiari e tutto quanto concerne le relazioni sociali della persona, attraverso interventi e servizi necessari, privilegiando il mantenimento di ogni rapporto con l'ambiente di appartenenza;
  - g) uguaglianza di interventi a parità di bisogno e differenziazione degli interventi in relazione alle specificità dei bisogni e delle esigenze;
  - h) rispetto per le scelte individuali degli utenti in relazione alla scelta di assistenza;
  - i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità degli interventi;
  - l) territorialità degli interventi assistenziali nell'ambito regionale, compatibilmente con le scelte e le esigenze personali.



*Consiglio Regionale della Campania*

2. Gli organi che svolgono funzioni attinenti alla materia della presente legge ed in particolare con quella offerta dal servizio sanitario nazionale devono coordinare ed integrare i loro interventi.
3. I cittadini al fine di un esercizio consapevole delle opzioni e delle facoltà di cui alla presente legge, sono compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte e sulle possibilità di scelta esistenti sulle condizioni e modalità di fruizione ed erogazione delle prestazioni.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 4**

### **Contributi economici**


1. La regione Campania, per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione ente nazionale sordomuti - E.N.S. - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, in virtù delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, concede contributi annuali sulla base delle previsioni di finanziamenti di cui ai successivi articoli, al fine di agevolare le organizzazioni ed il funzionamento delle strutture e comunque nei limiti dei fondi all'uopo disponibili.
2. I contributi della presente legge all'ente nazionale sordomuti vanno imputati al sottoelencato modello di intervento:
  - a) prevenzione;
  - b) promozione sociale;
  - c) informazione e segretariato sociale;
  - d) assistenza familiare;
  - e) servizi per il tempo libero;
  - f) sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio emarginazione sociale;
  - g) sostegno ed integrazione sociale in particolare dei soggetti anziani;
  - h) eliminazione delle barriere di comunicazione;
  - i) assistenza economica;
  - l) assistenza domiciliare;
  - m) emergenza e pronto intervento;
  - n) interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti minori;
  - o) servizi di supporto scolastico ai fini della efficacia dell'integrazione sociale e comunicativa;
  - p) diritto allo studio;
  - q) orientamento e formazione professionale;
  - r) inserimento lavorativo;
  - s) partecipazione alle attività socio-culturali, ricreative e sportive;
  - t) ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente legge, si rinvia alle finalità statutarie dell'ente nazionale sordomuti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**  
**Prevenzione**

1. Gli interventi di prevenzione sono volti ad individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 6**

### **Promozione sociale, orientamento e formazione professionale**

1. La regione Campania promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedono l'inserimento di soggetti sordomuti in attività compatibili con lo stato di handicap. A tal fine sono favorite le iniziative che prevedono azioni dirette presso i luoghi di lavoro.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 7**

### **Partecipazione**

1. La regione Campania, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con l'ente nazionale sordomuti.
2. L'associazione di cui al primo comma presenta proposte ed esprime pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione dalla vita sociale.
3. La regione Campania promuove, d'intesa con la predetta associazione e con gli enti locali, indagini e studi rivolti a reperire dati necessari per una ulteriore qualificazione dell'intervento pubblico nel settore, nonché di divulgazione delle relative conoscenze.
4. Ai fini della realizzazione di quanto previsto per la promozione sociale e la formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale del settore socio assistenziale, ivi compreso quello del volontariato, la Regione promuove le iniziative in tal senso all'ente nazionale sordomuti.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art.8**

### **Oneri dei beneficiari**


1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, l'ente nazionale sordomuti deve presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda corredata da:
  - a) programma delle attività previste per l'anno successivo;
  - b) piano finanziario;
  - c) numero degli associati.
2. E' fatto obbligo all'ente nazionale sordomuti di presentare, entro e non oltre il primo trimestre successivo all'anno in cui è effettuata l'erogazione, un analitico e documentato rendiconto delle spese sostenute. Qualora la Regione riscontra difformità rispetto ai programmi presentati o gli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dallo statuto dell'ente, revoca il contributo stesso.
3. In tali circostanze è diritto dell'ente essere ascoltato al fine di precisare e giustificare le eventuali controversie.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**  
**Ripartizione**


1. Il contributo erogato dalla regione Campania in favore dell'ente nazionale sordomuti è di duecentomila euro, da ripartirsi alle sezioni provinciali dell'ente nazionale sordomuti della regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**  
**Norma finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base che è dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11**  
**Disposizioni finali**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.